



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001102/P
Del 16/10/2015 13 22 51
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Promozione e coordinamento delle politiche giovanili”
(Reg. Gen. n. 77)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio, Antonio Marciano ed Erasmo Mortaruolo.
Depositata in data 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

16 OTT. 2015

II PRESIDENTE

Proposta di legge

“Promozione e coordinamento delle politiche giovanili”

Ad iniziativa del consigliere Rosa D'Amelio

Rosa D'Amelio

e dei Consiglieri

A. MARCIANO

E. MORTARUOLO

E. MORTARUOLO

Per l'Autore

V.D. Assemblea
14.X.2015
A.F.

'ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 77

PROPOSTA DI LEGGE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI"

RELAZIONE

Il testo legislativo rappresenta una assoluta novità sul piano della concertazione e dell'ascolto e parte dall'esigenza fondamentale di portare a sistema tutti gli interventi che la Regione Campania programma ed attua in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le opportunità offerte.

A questo scopo sono istituiti due organismi: il Comitato Regionale di Coordinamento delle Politiche Giovanili, con funzioni di coordinamento e raccordo tra gli attori pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche rivolte ai giovani (art. 7), e la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle Politiche Giovanili (art.8), istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale, con il compito di coordinare, monitorare e analizzare l'impatto degli interventi di competenza dei diversi settori regionali sulla condizione giovanile.

La programmazione

Tutta la programmazione delle azioni rivolte ai giovani passa attraverso un programma triennale (art. 5) proposto dall'Assessore alle Politiche Giovanili alla Giunta. In tale programma si definiscono:


- a) tutte le azioni e gli interventi necessari per realizzare le finalità e i compiti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge;
- b) azioni di coordinamento e raccordo con organi ed Enti che concorrono alla programmazione regionale degli interventi diretti a giovani.

Il programma triennale sopra citato si declina in Linee Operative annuali approvate dalla Giunta Regionale (art. 6).

L'informazione

La Regione al fine di promuovere l'informazione dei giovani e di ampliare la loro partecipazione alla vita pubblica in quanto cittadini attivi e responsabili, pur lasciando invariata la strutturazione dei servizi e degli organismi istituiti con le precedenti leggi, intende consolidare le esperienze fin qui prodotte e incentivare il funzionamento dei Servizi Informagiovani, individuati quali strutture portanti del complessivo disegno di servizi fra di loro integrati delineato nelle leggi precedenti e realizzato negli anni passati, e quali necessari strumenti per favorire l'interazione e la partecipazione consapevole dei giovani, all'interno del Sistema di rete denominato S.I.R.G. (Sistema Informativo Regionale Giovanile) già funzionante e sperimentato ma che va rafforzato e aggiornato sulla base delle mutate esigenze dei servizi e dei loro utenti (art. 9).

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 77



Al fine di dare una articolazione strutturata ai servizi su tutto il territorio regionale vengono confermate le diverse tipologie di servizi e strutture territoriali e definiti gli ambiti territoriali di intervento (art. 3).

Al fine di analizzare, censire e diffondere la conoscenza della condizione giovanile, anche attraverso ricerche sui bisogni e sulle aspettative dei giovani, viene istituito presso gli uffici delle Politiche Giovanili un "Osservatorio permanente sulla condizione giovanile" in Campania (art. 10) che fornirà alla Giunta Regionale, alla Commissione Consiliare competente, agli EE.LL, agli organismi pubblici e privati e alle associazioni che ne facessero richiesta specifiche analisi e relazioni sulla condizione giovanile.

La partecipazione

Alcuni articoli sono dedicati al tema della partecipazione e protagonismo dei giovani quali imprescindibili risorse della società in campo culturale, sociale ed economico, e promuovono l'assunzione da parte di tutti gli EE.LL. di politiche attive in favore dei giovani.

Uno dei pilastri è costituito dall'associazionismo giovanile attraverso la costituzione di un Registro Regionale delle Associazioni (art. 15). Il Registro rappresenta sia un momento di selezione verso forme di partecipazione strutturate sotto il profilo della composizione, della missione istituzionale, della diffusività, sia uno strumento di collegamento tra forme di partecipazione e Forum Regionale.

Viene riformulata la costituzione del Forum Regionale dei Giovani con l'integrazione di nuove forme di rappresentanza e l'attribuzione di nuovi compiti per renderlo un organismo sempre più rispondente al bisogno di partecipazione dei giovani (art. 11) e vengono incentivate e riconosciute le istituzioni di Forum Comunali (art. 12), quali elementi base di una partecipazione diffusa su tutto il territorio.

Viene introdotta, in maniera strutturata e permanente, la Scuola di Cittadinanza attiva con il compito di sostenere, con il coinvolgimento dal basso, percorsi di formazione e sensibilizzazione dei giovani rispetto a numerosi aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità (art. 13).

Gli Interventi

Tutto il testo legislativo è caratterizzato dalla definizione degli interventi che la Regione attua in favore dei giovani. In particolare si intende promuovere:

- interventi a sostegno degli Enti Locali, dell'Associazionismo giovanile che predispongono progetti volti ad incentivare la partecipazione dei giovani secondo interventi previsti dalla Carta Europea e definiti nella programmazione triennale e nelle Linee annuali;
- interventi di partecipazione a programmi di scambi socio-culturali per la gioventù a livello nazionale ed internazionale;
- interventi per la realizzazione, da parte degli EE.LL. o soggetti pubblici e privati convenzionati con gli enti locali medesimi, di centri polifunzionali per

l'espletamento di attività artistiche, scientifiche, culturali e sociali aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazionismo culturale (art. 14).

Elemento di assoluta novità della proposta di legge è rappresentato dalla previsione di standard di qualità dei servizi sia legati alla Informazione, che alla partecipazione, che vengono individuati come requisiti inderogabili ai fini dell'ottenimento di ausili finanziari, contributi e finanziamenti in genere.

E' prevista infine la "clausola valutativa" che definisce l'obbligo della Giunta Regionale di presentare annualmente al Consiglio una relazione sui livelli di attuazione della presente Legge, in relazione a modalità, strumenti attivati, punti di forza, criticità, ammontare delle risorse e loro ripartizione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge promuove il sostegno delle politiche giovanili attingendo le risorse provenienti dallo Stato, dalla Regione e dall'Unione europea. Le politiche giovanili sono un settore in espansione e, pertanto, le iniziative, i progetti e le attività rientrano nelle attività finanziabili soprattutto con le risorse comunitarie. Questa proposta prevede misure di sostegno dei forum giovanili previsti dall'articolo 12 destinando per l'anno finanziario 2015 la spesa complessiva di euro 60.000,00. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 60.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015. Per gli anni successivi le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio regionale. La spesa prevista per il 2015 serve ad incentivare i forum giovanili, che rappresentano il vero anello di congiunzione con il variegato mondo dei giovani, secondo criteri e parametri di efficienza e di partecipazione alla vita sociale.



Art. 1
(Principi generali)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e sull'informazione dei giovani:

- a) riconosce i giovani come risorsa positiva delle comunità;
- b) riconosce l'assunzione di responsabilità, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà, come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità regionale;
- c) garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in giovane età mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.



2

Art. 2
(Compiti della Regione)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi in materia di politiche giovanili:
 - a) promuove e coordina le politiche per favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, valorizzando le relative forme associative;
 - b) promuove e favorisce l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni democratiche.
2. Le politiche giovanili previste dal comma 1 sono orientate a garantire ai giovani adeguate opportunità di:
 - a) sviluppo ed espressione dell'autonomia sul piano economico, sociale, culturale;
 - b) sviluppo e diffusione tra i giovani della cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della non violenza;
 - c) sviluppo di confronto positivo tra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione delle diversità ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione;
 - d) sviluppo delle transizioni sociali, come le transizioni della formazione al lavoro, della famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare, del gruppo amicale all'impegno civile nelle formazioni sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione favorisce mediante il supporto tecnico ed amministrativo i seguenti ambiti di intervento in attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale:
 - a) la mobilità dei giovani lavoratori, degli studenti o dei volontari mediante le politiche di scambio, privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo;
 - b) la realizzazione di progetti realizzati dai giovani e dalle associazioni ed organizzazioni giovanili, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
 - c) lo sviluppo delle strutture e delle pratiche che consentono la partecipazione anche istituzionale dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano, all'interno delle strutture rappresentative e permanenti che trattano le questioni dei giovani;
 - d) la valorizzazione delle pari opportunità nell'ottica di pieno equilibrio delle aspettative, sostenendo le responsabilità associative, politiche ed amministrative;
 - e) il potenziamento dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della documentazione sulla condizione giovanile, nonché della partecipazione diretta dei giovani ad attività e progetti nel settore dell'informazione nei suoi molteplici linguaggi, con l'obiettivo del coinvolgimento alla vita sociale e politica;
 - f) la promozione di processi di autoformazione e la formazione degli operatori territoriali e dei responsabili di strutture e di servizi pubblici e privati per i giovani e per gli operatori giovanili;
 - g) l'integrazione delle risorse, finalizzate alla istituzione e allo sviluppo della rete d'interventi, di servizi e di strutture nel territorio regionale, a favore di

PA

MA

MA

giovani;

h) la promozione degli scambi interregionali, nazionali e transnazionali di giovani, operatori e responsabili di strutture della gioventù;

i) l'adozione della carta di servizio per i giovani per l'accesso agevolato ad iniziative, attività e servizi e l'integrazione della medesima carta di servizio con le carte di servizio esistenti nel territorio regionale.

RS A

RS A

RS A

Art. 3
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni concorrono all'attuazione della presente legge, partecipando all'istituzione della rete dei servizi, denominati "Informagiovani" e alla realizzazione degli interventi e delle azioni, secondo le previsioni del programma triennale regionale, previsto dall'articolo 5.

RAA

RAA

RAA

Art. 4
(Destinatari degli interventi)

1. Le iniziative promosse in attuazione della presente legge sono rivolte ai giovani presenti nel territorio regionale di età compresa tra i quindici ed i trentuno anni di età. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dai Comuni, dagli enti pubblici, dalle associazioni, dalle organizzazioni e dagli enti privati, senza scopo di lucro, che previa iscrizione nel Registro regionale previsto dall'articolo 15 realizzano le attività, forniscono i servizi, esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile.

PA' A

PA' A


6

Art. 5
(Programmazione triennale regionale)

1. La Regione persegue l'obiettivo del miglioramento della condizione giovanile mediante la programmazione, il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative in materia di lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero.
2. Per l'attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento previsto dall' articolo 7 ed il Consiglio delle autonomie locali, elabora il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.
3. Il programma triennale previsto dal comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Il programma triennale ha validità fino all'approvazione del successivo programma degli interventi.
4. Nel programma triennale degli interventi sono definiti:
 - a) i programmi sperimentali promossi direttamente dalla Regione e i progetti gestiti in via autonoma dai giovani;
 - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
 - c) la determinazione del regime di finanziamento e di incentivazione per il tipo di iniziativa;
 - d) l'indicazione delle procedure di accesso e la valutazione dei finanziamenti ed degli incentivi;
 - e) le modalità per il monitoraggio degli interventi;
 - f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
 - g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i Comuni;
 - h) gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
5. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, il parere sul programma triennale previsto dal comma 2 è espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, prevista dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 e successive modifiche.

R&R

Aut


7

Art. 6

(Linee operative annuali degli interventi a favore dei giovani e piani territoriali delle politiche giovanili)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla annuale legge di bilancio regionale, conformemente agli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani di cui all'articolo 5.
2. Per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 1 e 2, nonché per la realizzazione dell'adeguata rete dei servizi e degli interventi previsti dagli artt. 9, 12 e 14 la Regione promuove la programmazione organica ed integrata degli interventi a favore della popolazione giovanile, all'interno di ambiti sovracomunali, caratterizzati da bacini di utenza ottimali, assumendo quale riferimento i distretti scolastici del territorio regionale ai fini amministrativi e dello sviluppo della rete dei servizi e degli interventi, in coerenza con gli strumenti previsti dall'articolo 5.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di decentramento la Regione promuove la valorizzazione del ruolo dei Comuni e le libere iniziative dei giovani, nella fase di pianificazione e di programmazione, nonché nella realizzazione degli interventi e dei servizi in ottica sistemica. La Regione favorisce il ruolo delle formazioni sociali, senza finalità di lucro, nell'implementazione degli interventi.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, la Regione applica i principi della consultazione, della concertazione, del decentramento e della sussidiarietà e favorisce l'integrazione delle politiche degli interventi di competenza dei diversi settori amministrativi, nonché il lavoro per progetti.
5. La Regione assicura l'integrazione dei progetti di servizio civile e delle attività delle associazioni di volontariato giovanile, all'interno della programmazione organica ed integrata nei territori prevista dal comma 1.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, avvalendosi della struttura regionale competente e del forum regionale giovanile previsto dall'articolo 11, provvede a:
 - a) individuare e programmare le risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio regionale e le risorse a valere sulle risorse comunitarie da destinare alla programmazione dei piani territoriali delle politiche giovanili sovracomunali, stabilendo la finalizzazione e garantendo l'utilizzo delle risorse per gli interventi previsti dal comma 3;
 - b) definire gli assetti territoriali per la programmazione sovracomunale, prevista dal comma 2;
 - c) fissare le finalità e definire i progetti- obiettivo;
 - d) definire le modalità di associazione e di coordinamento dell'attività all'interno di ambiti sovracomunali e disciplinare i rapporti tra i soggetti coinvolti;
 - e) individuare con apposita delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, i criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni negli ambiti sovracomunali;
 - f) individuare le modalità e le procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie e per l'approvazione della programmazione;
 - g) stabilire le forme di premialità in relazione agli obiettivi fissati e definire

DA

DA

le modalità per la loro attribuzione;

h) definire le linee - guida e gli indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi e per l'organizzazione dei servizi, coinvolgendo la comunità scientifica;

i) individuare le modalità per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della programmazione, in collaborazione con l'Osservatorio previsto dall'art. 10.

6. Ai fini dell'elaborazione della programma triennale previsto dall'art. 5 e delle linee operative previste dal comma 1, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, è costituito il gruppo di lavoro tra le strutture regionali competenti in materia di politiche giovanili, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 7

(Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili)

1. La Regione istituisce il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e di raccordo tra i soggetti pubblici e privati, che svolgono le attività nell'ambito delle politiche giovanili.
2. Il Comitato regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) formula le proposte dei programmi e dei progetti relativi alla condizione dei giovani;
 - b) esprime il parere sul programma triennale degli interventi previsto dall'articolo 5.
3. Il Comitato regionale ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili ed è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il rappresentante regionale dell'ANCI;
 - c) il presidente del Forum regionale della gioventù;
 - d) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Il Presidente invita a partecipare alle riunioni del Comitato regionale i soggetti competenti in materia di politiche giovanili, compresi con gli Assessori comunali competenti.
5. Il Comitato regionale si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 10.
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato regionale è a titolo gratuito.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RS

RS

RS
10

Art. 8

(Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili)

1. Presso gli uffici della struttura regionale competente è istituita la Commissione per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli ambiti di intervento competenti in materia di politiche giovanili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con delibera la composizione della Commissione, che assicura la presenza delle strutture regionali competenti in materia di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile e pari opportunità.
3. La Commissione opera in raccordo con l'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 10, propone le indagini e le iniziative di condivisione e di messa in rete delle buone pratiche, a cura della struttura regionale competente, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La Commissione, di intesa con la struttura regionale competente, cura l'aggiornamento del portale telematico istituzionale della Regione.

PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11

Art. 9

(Sistema informativo regionale giovanile)

1. La Regione per favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG, a cura della struttura regionale competente, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Il SIRG è composto delle seguenti articolazioni:

- a) la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili;
- b) le strutture del servizio "Informagiovani" istituite a livello di aree provinciali e comunali;
- c) gli sportelli "Informagiovani".

2. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili svolge i seguenti compiti:

- a) l'impulso e la proposta per la definizione del programma triennale e delle linee operative annuali degli interventi per le politiche giovanili;
- b) la verifica dell'andamento dei servizi "Informagiovani";
- c) l'elaborazione e la proposta di standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
- d) gli interventi per consolidare la rete del SIRG, con riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al "digital divide" e della comunicazione istituzionale.

3. Ciascun Comune capoluogo delle aree provinciali può istituire l'ufficio dei servizi Informagiovani dell'area provinciale territorialmente competente, che opera in raccordo con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, fornendo i dati e le informazioni necessarie nel sistema integrato di rete. L'ufficio dei servizi Informagiovani svolge i seguenti compiti:

- a) i servizi e l'assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" dell'area provinciale territorialmente competente;
- b) le attività di raccolta dei dati e del monitoraggio delle strutture del SIRG operanti nell'area provinciale territorialmente competente;
- c) il supporto e la collaborazione con il competente forum dell'area provinciale territorialmente competente dei giovani, previsto dall'articolo 12.

4. Ciascun Comune, sede di distretto scolastico, istituisce con delibera di Giunta comunale il centro Informagiovani. Il Centro svolge le attività di coordinamento e di servizio per i giovani del territorio distrettuale. Il programma triennale previsto dall'articolo 5 può prevedere l'istituzione di altra sede di Centro "Informagiovani", esclusivamente nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

5. Il Comune capoluogo di Regione istituisce e gestisce la rete cittadina dei servizi Informagiovani per il territorio di competenza con il Centro capofila; definisce con delibera il numero e la dislocazione territoriale dei Punti "Informagiovani" anche mediante l'accorpamento di due o più aree scolastiche distrettuali, in relazione ai bisogni informativi della popolazione giovanile.

6. Ciascun Comune, che non possiede i requisiti previsti dai commi 3 e 4, istituisce il Punto Informagiovani. Il Comune definisce il numero e la dislocazione dei Punti Informagiovani, anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più Comuni possono accordarsi per l'istituzione di un unico Punto Informagiovani.

7. La Regione favorisce l'istituzione dei servizi destinati all'informazione dei giovani presso

RVA

MFB

12

gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed le strutture pubbliche. A tal fine, la programmazione triennale incentiva l'attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.

8. I provvedimenti istitutivi delle strutture di cui al presente articolo individuano le caratteristiche strutturali e infrastrutturali, sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale.

9. I Comuni assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture Informagiovani mediante la partecipazione agli stage, ai seminari ed ai moduli di formazione organizzati in proprio.



13

Art. 10

(Osservatorio permanente sulla condizione giovanile)

1. E' istituito presso gli uffici della struttura regionale competente l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) la raccolta, l'analisi e la restituzione dei flussi informativi sulla condizione giovanile provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG;
 - b) la realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG;
 - c) le analisi e le ricerche in materia di condizione giovanile;
 - d) la predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 5;
 - e) le azioni di comunicazione e di divulgazione, in collaborazione con la Commissione per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 8 e con la struttura regionale competente in materia di aggiornamento del portale telematico istituzionale della Regione.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

FAA

LLF

[Signature]

Art. 11
(Forum regionale dei giovani)

1. E' istituito presso gli uffici della Presidenza del Consiglio regionale il forum regionale dei giovani, di seguito denominato forum regionale, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile in Campania.
2. Il forum regionale dei giovani:
 - a) esprime i pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile, previa richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
 - b) elabora le proposte sulla condizione giovanile per sottoporle all'esame dei competenti organi regionali;
 - c) elegge i propri rappresentanti nelle competenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
3. Il Forum regionale svolge l'attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Presidenza del Consiglio regionale e della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum regionale è composto dai giovani di età compresa tra i 15 e i 31 anni appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) quattro rappresentanti per ciascun forum di area provinciale o, in caso di mancata attivazione dei forum di area provinciale, dei forum comunali delle rispettive aree provinciali;
 - b) un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel Registro regionale di cui all'articolo 15;
 - c) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
5. Il presidente e i componenti del Forum regionale durano in carica tre anni e non sono rinnovabili. La struttura regionale competente provvede alla nomina dei componenti del forum, dando comunicazione alla Presidenza del Consiglio regionale. Il funzionamento del forum è disciplinato con proprio regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del forum regionale.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MS

MS


[Signature]
15

Art. 12
(Forum giovanili)

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema dei forum giovanili delle aree provinciali e dei Comuni, quali organi consultivi degli enti locali in materia di politiche giovanili, operanti in collegamento con il forum regionale previsto dall'articolo 11.
2. I Comuni istituiscono il Forum dei giovani e disciplinano con delibera la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili, secondo le modalità e nel rispetto della normativa vigente. La quota di rappresentanza elettiva è di almeno il 50 per cento dei componenti dei forum giovanili.
3. I Forum comunali dei giovani eleggono i propri delegati al forum dell'area provinciale territorialmente competente, nel rispetto delle modalità definite con delibera della Giunta regionale, assicurando l'affermazione del principio delle pari opportunità.
4. I Comuni capoluoghi di area provinciale, in collaborazione con gli altri Comuni territorialmente competenti, promuovono e coordinano gli adempimenti necessari per la istituzione del forum di area provinciale territorialmente competente, costituito dai delegati dei forum comunali dei giovani, e disciplinano gli ambiti di iniziativa e di consultazione. A tal fine convocano, ogni tre anni, la seduta del forum dell'area provinciale per l'elezione dei delegati del forum regionale dei giovani.
5. I Comuni assicurano ai forum giovanili le strutture e le risorse strumentali per lo svolgimento delle loro attività. I Comuni sono tenuti ad ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti in materia di politiche giovanili.
6. I forum giovanili agiscono nel rispetto degli standard di costituzione e di funzionamento e possono avanzare richiesta per l'accesso ai contributi regionali in ordine ai progetti coerenti con la programmazione triennale prevista dall'articolo 5 ed in attuazione delle politiche giovanili definite dalla vigente normativa. Gli eletti del forum giovanile rappresentano i giovani del territorio.
7. L'adesione ai forum giovanili è a titolo personale e volontario.

1/PAK

2005



16

Art. 13
(Scuola di cittadinanza attiva)

1. La Regione promuove, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, la scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e istituzionale delle Comunità;
 - b) favorire l'approfondimento dei processi d'integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative;
 - c) attivare, con personale della struttura regionale competente, gli incontri e le riunioni di lavoro rivolti ai giovani che operano nelle comunità locali, nelle realtà associative e nei forum giovanili, come diffusori di pratiche partecipative a livello territoriale.
2. La scuola di cittadinanza attiva ha sede presso la struttura regionale competente e funziona con le risorse umane e strumentali della struttura regionale competente.
3. La Giunta regionale definisce con delibera, su proposta dell'Assessore regionale competente, le modalità di organizzazione logistica e di didattica della scuola.

Rid

11/10

[Handwritten signature]

Art . 14
(Centri polifunzionali)

1. La Regione, sulla base degli squilibri socioculturali presenti nel territorio regionale, favorisce, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, la diffusione dei centri polifunzionali per l'espletamento integrato di attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, sportive, produttive e di servizi aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con le associazioni culturali.
2. I centri polifunzionali sono realizzati a cura dei Comuni, con eventuali oneri finanziari a proprio carico, preferibilmente associati, ovvero da soggetti pubblici e privati che operano in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con i medesimi Comuni, che garantiscono in ogni caso la partecipazione dei giovani alla realizzazione e alla gestione del progetto.
3. I centri polifunzionali sono realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo di beni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 23, quali strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in un ambito territoriale definito e devono integrarsi con i servizi Informagiovani, i centri sportivi e con le altre strutture funzionanti in ambito locale, nonché con il sistema delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale.
4. La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla annuale legge di bilancio regionale, ai centri polifunzionali i contributi economici esclusivamente per le spese di gestione, sulla base di criteri fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Commissione consiliare competente. I centri polifunzionali, nel rispetto degli standard regionali, garantiscono l'utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e dei contributi regionali, nonché la gestione professionalmente qualificata dei servizi.
5. La Regione mediante la struttura regionale competente adotta le misure per il coordinamento e la piena integrazione tra il SIRG, i Centri servizi territoriali, i Centri di accesso pubblico ai servizi digitali (CAPSDA) e le piattaforme informative e di servizi del territorio rivolte ai giovani. A tal fine i Centri polifunzionali possono identificarsi nelle medesime strutture associative.
6. I centri polifunzionali garantiscono al loro interno la presenza di strutture di informazione, di formazione e di partecipazione giovanile, favorendo la cittadinanza attiva dei diversamente abili e l'attivazione di incubatori di giovani talenti, che svolgono il ruolo di diffusione delle opportunità.

RA

[Signature]

[Signature]
18

Art. 15
(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione favorisce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.
2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.
3. Possono chiedere l'iscrizione al Registro regionale le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni aventi per statuto il carattere regionale.
4. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) lo statuto ove risulta che l'associazione persegue esclusivamente finalità rivolte ai giovani e che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
 - b) la consistenza associativa costituita almeno per il 50 per cento di giovani;
 - c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
 - e) la presenza territoriale con proprie sedi in almeno due aree provinciali per le associazioni a carattere regionale.
5. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti, previsti dal comma 4, sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.
6. La struttura regionale competente provvede con periodicità biennale alla revisione ed all'aggiornamento del Registro regionale, in relazione al permanere dei requisiti previsti dal comma 4.
7. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione biennale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

R. P. P.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Art. 16
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce gli elementi di valutazione in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) le modalità e gli strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le criticità emerse in materia di politiche giovanili;
 - b) il funzionamento della rete dei servizi Informagiovani, con riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione ed il grado della partecipazione dei giovani;
 - c) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Della apposita documentazione si tiene conto in sede di aggiornamento del programma triennale previsto dall'articolo 5.

RAR

MP




Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione promuove il sostegno delle politiche giovanili con:
 - a) le risorse provenienti dallo Stato;
 - b) le risorse stanziare dalla Regione nella annuale legge di bilancio regionale;
 - c) le risorse derivanti dall'Unione europea.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata, per l'anno finanziario 2015, la spesa complessiva di euro 60.000,00.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 60.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

RISA

llb


21

Art. 18
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 (Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù);
 - b) la legge regionale 14 aprile 2000, n. 14 (Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture);
 - c) l'articolo 25 e l'articolo 26, comma 1, lettere a), f), g), h), i) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007.).

RIA

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Art. 19
(Norma transitoria)

1. I rappresentanti del forum regionale dei giovani previsto dall'articolo 11, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le funzioni per un periodo non superiore a 365 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAR

Aut



Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RDA

RDA

RDA